



## **Rete Natura 2000**

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

### **IT1160010 – Bosco del Merlino** **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

*(Approvate con D.G.R. n. 30-4238 del 21/11/2016)*

*Testo coordinato*

*con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 32-6662 del 23-3-2018*



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

### TITOLO II

#### MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110064

##### CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

##### Art. 2

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 3

*(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) e Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*

##### Art. 4

*(Norme per Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

##### CAPO II - Ambienti delle acque correnti

##### Art. 5

*(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

##### CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

##### Art. 6

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 7

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

##### Art. 8

*(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))*

##### Art. 9

*(Norme per Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp (3140))*

##### Art. 10

*(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))*

##### CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

##### Art. 11

*(Disposizioni generali)*

##### Art. 12

*(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))*

### TITOLO III

#### MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

## **CAPO I – Specie vegetali**

### **Art. 13**

*(Misure di conservazione generali)*

### **Art. 14**

*(Presenza di *Gladiolus imbricatus*)*

## **CAPO II - Specie animali**

### **LEPIDOTTERI**

#### **Art. 15**

*(Misure di conservazione generali)*

#### **Art. 16**

*(Presenza di *Lycaena dispar*)*

### **COLEOTTERI**

#### **Art. 17**

*(Presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)*

### **ANFIBI**

#### **Art. 18**

*(Presenza di *Rana latastei*)*

#### **Art. 19**

*(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina*)*

## **ALLEGATI**

### **Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

*(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160010 Bosco del Merlino in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1160010 Bosco del Merlino e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1160010 Bosco del Merlino e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

**TITOLO II**  
**MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI**  
**HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110064**

**CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali**

**Art. 2**  
*(Disposizioni generali)*

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT1160010 "Bosco del Merlino", fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed i piani di gestione eventualmente approvati dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto agli articoli 1 e 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è redatto in coerenza con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso;
3. è da promuovere la creazione di un sistema di gestione forestale consorziato finalizzato ad una gestione sostenibile e razionale delle risorse forestali;
4. è vietato qualunque intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 15 aprile al 31 luglio
5. è vietato il transitare di ungulati domestici all'interno del bosco al di fuori della viabilità esistente
6. in tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di tutti gli esemplari ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 60 cm, con esclusione dei pioppi clonali e di eventuali esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*; tali piante da rilasciare possono essere conteggiate tra quelle di cui all'art. 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* qualora non siano presenti altri soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 15 delle succitate Misure.
7. in tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di tutti gli esemplari di tiglio, sorbo, melo e pero selvatici, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera j) delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
8. è vietato realizzare sistemi di illuminazione artificiale ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree boscate, al di fuori delle pertinenze degli edifici esistenti
9. negli ambienti forestali non costituenti habitat (robinieti, rimboschimenti), sono da promuovere interventi selvicolturali orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito;

### **Art. 3**

*(Norme per I Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))*

*(integrazione articolo così modificata con D.G.R. n. 32-6662 del 23-3-2018)*

#### **1. È vietato:**

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di esemplari di pioppo clonale ed eventuali esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- b) prelevare i portaseme di querce in popolamenti con meno di 100 querce adulte fruttificanti ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

#### **2. È obbligatorio:**

- a) la conversione del governo misto in fustaia, da effettuarsi su superfici accorpate non superiori a 5 ettari, mantenendo almeno 400 soggetti ad ettaro con rilascio di tutte le riserve e individui nati da seme appartenenti a specie autoctone.
- b) per le fustaie, il governo a fustaia disetanea, anche per gruppi, con singoli lotti d'intervento non superiori a 1 ettaro anche su superfici non accorpate;
- c) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri, con prelievo non superiore al 20 per cento della provvigione e periodo di curazione non inferiore a 10 anni;
- d) oltre a quelli previsti dalle lettere a), b) e c), sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat concordati con il soggetto gestore del sito;
- e) il rilascio degli esemplari di ontano nero e salice bianco;
- f) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero, è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento, con priorità per alberi di grandi dimensioni. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

#### **3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:**

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

#### **Art. 4**

*(Norme per Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0\*))*

1. È vietato:

- a) creazione di nuova viabilità o di vie di esbosco temporanee che richiedano movimenti di terra;

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione monitorata, con eventuali interventi di gestione attiva da concordarsi con il soggetto gestore, volti a mantenere l'habitat ove la dinamica stazionale o silvigenetica siano sfavorevoli alla sua conservazione con le diverse fasi di sviluppo in equilibrio tra loro;
- b) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere ombreggiamento e rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica;

### **CAPO II - Ambienti delle acque correnti**

#### **Art. 5**

*(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))*

1. È vietato:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.
- e) impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua;
- f) effettuare gli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi, dal 1° agosto al 1° marzo.

2. È obbligatorio:

- a) mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
- d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;



- c) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- d) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

### **CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere**

#### **Art. 6**

*(Disposizioni generali)*

*(articolo così sostituito con D.G.R. n. 32-6662 del 23-3-2018)*

Per l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, nelle more dell'approvazione delle "Istruzioni Operative di Dettaglio", previste dal Piano Ittico Regionale (PIR) approvato con D.C.R. n. 101-33331 del 29 settembre 2015, si richiamano i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela delle Rete Natura 2000 del Piemonte, art.3, comma 1, lettere p) e q) e gli elenchi delle tabelle del PIR (7, 9 e 10) riguardanti lo stato delle specie in Piemonte, le specie utilizzabili per le immissioni in funzione delle sub-aree e delle tipologie ambientali e le specie costituenti le comunità ittiche "potenziali" come da PIR.

In ogni caso i progetti di immissione o ripopolamento devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni, la coerenza con le vigenti disposizioni in merito (si veda PIR e MdC Generali) e la compatibilità rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi ed invertebrati acquatici). L'ittiofauna utilizzata per tali interventi deve provenire da incubatoi che possano certificarne la specie-specifica come autoctona.

#### **Art. 7**

*(Obblighi generali per i piani di gestione)*

*(articolo abrogato con D.G.R. n. 32-6662 del 23-3-2018)*

#### **Art. 8**

*(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))*

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;

- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) interventi di gestione e contenimento della vegetazione acquatica devono essere effettuati sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e rami accelera l'interramento;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.
- d) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi;
- e) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- f) recupero dello stagno attualmente sprovvisto di vegetazione acquatica tramite riquilificazione con riprofilatura delle sponde, dragaggio del materiale organico in decomposizione e rimozione di alberi aggettanti, con successivo trapianto di piante, rizomi o semi di specie acquatiche autoctone caratteristiche.
- g) creazione nuovi stagni idonei alla riproduzione degli anfibi;
- h) conversione delle colture agricole che necessitano di una maggior utilizzo di fertilizzanti e pesticidi verso altre colture meno inquinanti.

## Art. 9

(Norme per Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp (3140))

1. È vietato:

- a) impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- b) realizzazione di strutture turistico-ricreative come passerelle o altre strutture di disturbo per l'habitat;

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con presenza dell'habitat, riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e o rami può alterare pH delle acque e causare evoluzione verso altre cenosi o interrimento;
- b) creazione di fasce tampone vegetate tra laghi, bacini o pozze con presenza di Characee e habitat agricoli;
- c) creazione di nuove zone umide adatte ad ospitare la presenza di *Chara* in altre aree del Sito.

#### **Art. 10**

*(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))*

1. È vietato:
  - a) effettuare interventi sulla vegetazione; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.
2. È obbligatorio:
  - a) in presenza di specie erbacee e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) mantenere o ricreare gli stadi evolutivi intermedi tra praterie e formazioni forestali in mosaico equilibrato a livello di sito.

### **CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli**

#### **Art. 11**

*(Disposizioni generali)*

1. È vietato il taglio degli impianti di pioppicoltura specializzata dal 1° aprile al 31 luglio nell'intorno di 500 m dai nidi di specie inserite nell'all. I della Direttiva Uccelli.
2. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

#### **Art. 12**

*(Norme per prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))*

1. È vietato:
  - a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluso il transito e/o lo stazionamento di mezzi motorizzati, fatti salvi i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali;
  - b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.
2. È obbligatorio:
  - a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
  - b) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;

- c) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- e) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

### **TITOLO III**

## **MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE**

### **CAPO I – Specie vegetali**

#### **Art. 13**

*(Misure di conservazione generali)*

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. È altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

#### **Art. 14**

*(Presenza di *Gladiolus imbricatus*)*

1. È vietato:

- a) ogni tipo di intervento forestale nelle zone opportunamente delimitate sul terreno, ovvero in corrispondenza delle stazioni di presenza della specie ed aree limitrofe.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) Adozione di misure di conservazione ex situ ovvero raccolta semi e, loro propagazione in vivaio ai fini di un rafforzamento dei popolamenti in situ.
- a) effettuare interventi di decespugliamento nell'intorno della stazione da svolgersi sotto stretto controllo da parte di un esperto.

### **CAPO II - Specie animali**

#### **LEPIDOTTERI**

#### **Art. 15**

*(Misure di conservazione generali)*

In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

## **Art. 16**

*(Presenza di Lycaena dispar)*

1. È vietato:  
ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
  - b) evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
  - c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

## **COLEOTTERI**

### **Art. 17**

*(Presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)*

1. È vietato:
  - a) abbattimento, anche fuori dal bosco, di querce senescenti o morte ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 65 cm.
2. È obbligatorio:
  - a) mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali "alberi per la biodiversità" e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
  - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco;
  - b) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
  - c) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
  - d) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

## **ANFIBI**

### **Art. 18**

*(Presenza di Rana latastei)*

1. È vietato:
  - a) il dragaggio e ripulitura dei canali nei periodi compresi tra il 31 ottobre ed il 1 agosto;
  - b) tagliare lo strato erbaceo nelle zone boscate.

2. È obbligatorio:

- a) conservare a tempo indefinito almeno un esemplare arboreo di necromassa al suolo con diametro maggiore di 40 cm ogni 2500 m<sup>2</sup>.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rimboschimento delle aree prossime ai rii, lasciando una fascia di rispetto di 3 metri dal ciglio del rio.

#### **Art. 19**

*(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee – Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae, Rana dalmatina)*

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 m dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- b) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- c) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 m intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.





## ALLEGATI

### Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1160010 Bosco del Merlino con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, alle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e alla cartografia di riferimento.

**Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1160010 Bosco del Merlino**

<b>Macro-tipologie regionali</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)</b>	<b>Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)</b>	<b>Codici All. I Direttiva Habitat</b>
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti forestali alpini</li> <li>– Ambienti forestali delle montagne mediterranee</li> <li>– Ambienti misti mediterranei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie</li> <li>– Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio</li> <li>– Faggete e boschi misti mesofili</li> <li>– Castagneti</li> <li>– Querceti mesofili</li> <li>– Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni</li> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Cespuglieti temperati</li> </ul>	9160, 91F0
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti agricoli</li> <li>– Risaie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Praterie</li> </ul>	6510
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zone umide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sorgenti petrificanti</li> <li>– Torbiere</li> <li>– Stagni e paludi</li> <li>– Laghi</li> </ul>	3140, 3150, 6430
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ambienti fluviali</li> <li>– Corridoi di migrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vegetazione ripariale arborea</li> <li>– Acque correnti</li> <li>– Acque correnti alpine</li> </ul>	3260

\* Habitat prioritario

**Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive**

<b>Gruppo</b>	<b>Cod.</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Motivo tutela</b>
<i>Invertebrati</i>			
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
	1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
	1210	<i>Rana esculenta</i>	
	1167	<i>Rana latastei</i>	
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Triturus vulgaris</i>	
<i>Rettili</i>			
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Anguis fragilis</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A086	<i>Accipiter nisus</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A299	<i>Alcedo atthis</i>	
	A255	<i>Anthus campestris</i>	
	A208	<i>Ardea cinerea</i>	
	A024	<i>Ardeola ralloides</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A031	<i>Ciconia ciconia</i>	
	A084	<i>Circus pygargus</i>	
	A207	<i>Columba oenas</i>	
	A240	<i>Dendrocopos minor</i>	
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A099	<i>Falco subbuteo</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A339	<i>Lanius minor</i>	
	A160	<i>Numenius arquata</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	

	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
	A140	<i>Pluvialis apricaria</i>	
	A155	<i>Scolopax rusticola</i>	
	A166	<i>Tringa glareola</i>	
	A165	<i>Tringa ochropus</i>	
	A232	<i>Upua epops</i>	
	A142	<i>Vanellus vanellus</i>	
<i>Mammiferi</i>			
	1308	<i>Barbastellus barbastellus</i>	Specie elencata nell'All. II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1321	<i>Myotis emarginatus</i>	
	1309	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1329	<i>Plecotus austriacus</i>	
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Crocidura leucodon</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Micromys minutus</i>	
		<i>Mustela nivalis</i>	
		<i>Sciurus vulgaris</i>	
		<i>Sorex araneus</i>	
<i>Vegetali</i>			
		<i>Hottonia palustris</i>	Specie inserite in Liste Rosse nazionali e Convenzioni internazionali
		<i>Galdiulus imbricatus</i>	

**Cartografia: carta degli habitat**